IO Lavoro_ Decreto ANPAL n. 52/2020

26 Febbraio 2020

E' stato istituito dall'ANPAL, con il decreto n. 52/2020, l' "**IncentivO Lavoro"** (**IO Lavoro)** la cui gestione sarà affidata all'INPS, nel limite complessivo di spesa pari a euro 329.400.000,00.

Tale incentivo sarà riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumano, dal **1° gennaio fino al 31 dicembre 2020**, su tutto il territorio nazionale, persone disoccupate[1] di età compresa tra i 16 e i 24 anni e con 25 anni di età e oltre, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi[2], che non abbiano avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro.

Lo stesso sarà riconosciuto in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e con contatti di apprendistato professionalizzante, nonché in caso di contratti di lavoro a tempo parziale[3], e in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato. Sarà, invece, escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

L'incentivo spetterà laddove la sede di lavoro, per la quale l'assunzione viene effettuata, sia ubicata nelle regioni *"meno sviluppate"* (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), nelle regioni *"più sviluppate"* (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni *"in transizione"* (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.

L'importo dell'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di assunzione, nel limite massimo di euro 8.060 su base annua, per ogni lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

L'incentivo, che dovrà essere fruito alternativamente nel rispetto del regime degli aiuti "de minimis"[4] e, oltre i limiti previsti, alle condizioni dell'art. 7 del decreto stesso, dovrà essere fruito, a pena di decadenza, **entro il 28 febbraio 2022**.

Per quanto non riportato nella presente si rinvia al decreto allegato.

[1] Art. 19 del D.Lgs n. 150/2015 e art. 4, co. 15-quater del D.L. n. 4/2019

[2] Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 17/10/2017

[3] In tal caso il massimale sarà proporzionalmente ridotto

[4] Regolamento UE n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis"